

• **LO SCHEMA**

AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI

ISTANZA DI RIABILITAZIONE

Il sottoscritto Avv., del Foro di, con studio in, via, n., difensore, munito di nomina e procura speciale redatte in calce alla presente istanza, del sig., nato a, il, residente a, via, n., elettivamente domiciliato in, via

Premesso che

- che il sig..... è stato condannato, in data, con sentenza n., emessa dal Tribunale di, all'esito del procedimento penale n. RGNR;
- che sono trascorsi (tre) *oppure* (otto) *oppure* (dieci) *oppure* (uno) anni dal giorno in cui la pena principale (è stata eseguita) *oppure* (si è estinta per) *oppure* (è stata sospesa);
- che durante tale periodo il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta;
- che non è stato sottoposto a misura di sicurezza *oppure* che il provvedimento che aveva applicato la misura di sicurezza della è stato revocato in data
- che il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato *oppure* non ha potuto adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato in quanto
- che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 179 c.p.;

tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

che il Tribunale di Sorveglianza voglia concedere la riabilitazione in riferimento alla condanna indicata in premessa.

Allega i seguenti documenti:

- 1) estratto della sentenza irrevocabile;
- 2) certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
- 3) certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia;
- 4) certificato del casellario giudiziale

(tutti documenti, questi, che potranno anche essere acquisiti di ufficio)

- 5) prova dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa o la dichiarazione liberatoria della parte lesa di non aver nulla a pretendere;

- 6) documentazione relativa al percorso lavorativo e di studio effettuato dal riabilitando dopo la condanna;
- 7) certificato di residenza (ai fini della valutazione della competenza territoriale)

Con osservanza

....., li

Avv

NOMINA DEL DIFENSORE

Il sottoscritto, nato a, il, residente in, via, domiciliato, ai sensi dell'art. 677, comma 2 bis, cpp, ai fini del presente procedimento in, via,

nomina

difensore di fiducia l'Avv....., del Foro di....., con studio in ..., via....., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di inoltrare la sopra estesa istanza di riabilitazione, nominare sostituti processuali e farsi sostituire.

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675/1996 e successive integrazioni e modificazioni.

....., li.....

(Firma dell'assistito)

per accettazione dell'incarico e autentica della firma

(Avv.....)

N.B.: Se l'istanza è proposta personalmente dal condannato che non sia detenuto in carcere o dal suo difensore munito di mandato speciale, è necessario, a parere della recente giurisprudenza, riportare nella richiesta, a pena di inammissibilità della stessa, la dichiarazione o l'elezione del domicilio.

Considerazioni

La riabilitazione è causa di **estinzione delle pene accessorie** (es. interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale) e **degli effetti penali della condanna**.

Alla condanna, infatti, sono connessi effetti di diversa natura civile ed amministrativa che sono spesso ostacolo per **l'ammissione a concorsi pubblici** oppure importano la perdita del diritto elettorale (attivo e passivo), di gradi o dignità accademiche.

L'istituto in parola ha una funzione premiale e promozionale collegata al pieno reinserimento sociale del condannato.

In altre parole, l'istituto ha lo scopo di restituire a chi provi di essersi ravveduto e dopo che è decorso un certo lasso di tempo dall'espiazione della pena, alcune facoltà perse in conseguenza della condanna penale.

La capacità giuridica del condannato è, quindi, reintegrata com'era prima della condanna. La riabilitazione può essere richiesta e concessa anche quando si riferisca ad una condanna per la quale sia stata applicata la **sospensione condizionale della pena** e il reato si sia estinto per il decorso del tempo previsto.

I presupposti per la concessione della riabilitazione.

I presupposti per la concessione sono due:

1. il decorso di un lasso di tempo di almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia in altro modo estinta.

E' importante segnalare che per espiazione della pena si intende anche il pagamento della pena pecuniaria (multa o ammenda) inflitta con la Sentenza.

Periodi di tempo più lunghi sono previsti se è stata dichiarata la recidiva ex art. 99 c.p. (almeno otto anni) nonché l'abitudine o la professionalità o la tendenza a delinquere (almeno dieci anni);

2. la raggiunta prova di effettiva e costante buona condotta.

La buona condotta non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma esige l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita **improntato al rispetto delle norme** di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati ovvero anche di regole non sanzionate penalmente, bensì semplicemente condivise e alla base della convivenza sociale.

Il requisito della buona condotta è per certi aspetti di assai difficile dimostrazione.

Il dettato normativo si può ridurre infatti ad una c.d. clausola generale (ovvero un concetto assai ampio) interpretabile in maniera elastica tanto che il difetto del requisito è spesso alla base di epiloghi negativi opinabili in tema di richieste di riabilitazione.

Ci si deve dunque chiedere: quali sono gli elementi che il richiedente deve addurre per dimostrare l'accettazione delle regole del vivere civile (episodicamente) violate con le condotte poi oggetto delle Sentenze per cui si chiede la riabilitazione ?

Ebbene, innanzitutto, bisogna considerare che la valutazione della "buona condotta" di cui si tratta non può che essere – giustamente – rapportata alla (e valutata alla luce della) **gravità del reato per il quale si chiede la riabilitazione.**

Gravità che deve essere considerata nel suo aspetto più ampio ovvero circa la natura del bene giuridico leso, la permanenza di eventuali effetti negativi per la persona offesa (e/o gli altri consociati), la sussistenza di altre condotte criminali e quant'altro sia utile e necessario per valutare la "misura" della violazione del diritto a presidio del quale è posta la norma penale violata dall'istante.

La corretta valutazione della gravità del reato, infatti, è **di fondamentale importanza nella determinazione della "buona condotta"** tipica della riabilitazione poiché, ovviamente, maggiore sarà la gravità (intesa in quel senso ampio di cui sopra) del reato connesso alla richiesta di riabilitazione e "maggiore" (ma sarebbe meglio dire "più solida") dovrà essere la portata della "condotta positiva" adottata dall'istante.

È bene precisare che ciò che è indispensabile è che il condannato **abbia mostrato di essersi ravveduto**, serbandosi buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli; **non è, invece, necessario che il condannato ponga in essere comportamenti moralmente positivi e indicativi di volontà di riscatto dal passato.**

La valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta.

Denunce e condanne per fatti successivi alla sentenza a cui si riferisce l'istanza di riabilitazione **non sono automaticamente ostative** alla concessione della stessa, ma sono valutate caso per caso dal Tribunale per trarre elementi di convincimento rispetto al giudizio globale, positivo o negativo, del requisito della buona condotta e del conseguimento del ravvedimento. In ogni caso, il Tribunale deve adeguatamente motivare circa le ragioni per cui ritiene che le indagini svolte sui fatti denunciati (o riguardo ai procedimenti svolti successivamente alla condanna per cui si chiede la riabilitazione) siano tali da asseverare la permanenza di atteggiamenti antisociali.

Influenzerà la decisione del Tribunale la tipologia del reato contestato o accertato, gli elementi raccolti, le circostanze dei fatti, l'intensità del dolo o della colpa, eccetera.

In presenza del decorso del tempo e della buona condotta, il condannato **ha diritto** di ottenere la riabilitazione.

Come è agevole intuire, se la condizione del decorso del tempo è di pronto (e oggettivo) accertamento, quella della buona condotta – come detto – **andrà argomentata ed illustrata** in modo appropriato al fine di illustrare efficacemente ai Giudici la buona condotta. La riabilitazione non può essere concessa se il condannato sia sottoposto a misure di sicurezza (ad esclusione dell'espulsione dello straniero e della confisca) o si sia reso inadempiente alle obbligazioni civili derivanti dal reato (restituzione o risarcimento).

Se non sono adempiute le obbligazioni civili viene meno il requisito della buona condotta e, con esso, uno dei presupposti alla riabilitazione. Se è individuata una parte offesa, il ristoro della stessa è elemento imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza, perché specificamente previsto dalla legge: il mancato ristoro costituisce un ostacolo insormontabile alla concessione. Deve essere il condannato ad attivarsi e proporre all'offeso un risarcimento adeguato, se non globale, mentre non può ritenersi che l'inerzia del danneggiato costituisca una rinuncia valida in sede di richiesta di riabilitazione.

Tuttavia, se la proposta è adeguata, il mero rifiuto del danneggiato al risarcimento offerto, non impedisce di ritenere sussistente la condizione prevista dalla legge: sarà il Tribunale a svolgere le considerazioni del caso e a motivare nel senso dell'adeguatezza, qualora ritenga di accogliere l'istanza. Nessun potere di veto ha in questo senso l'offeso/danneggiato dal reato. In casi particolari, e cioè quando il danno sia di rilevante entità e non possa essere ristorato in toto, sarà onore del richiedente dimostrare l'avvenuto parziale risarcimento e l'impossibilità di adempiere il residuo.

Benché un ruolo centrale abbia il richiamato risarcimento alla persona offesa, bisogna anche sottolineare che colui che chiede la riabilitazione può dimostrare l'impossibilità pratica di effettuare il risarcimento, non tanto per l'ingenza della somma, bensì poiché il decorso del tempo, la risalenza del reato, il difetto di qualsivoglia richiesta da parte della vittima rende di fatto impossibile ogni risarcimento.

In caso di prova positiva della predetta impossibilità, il richiedente è liberato dall'obbligo di risarcimento e, eventualmente, potrà essere indicato dal Tribunale un destinatario "pubblico" (un ente benefico o altro) al quale versare una somma di denaro a guisa di risarcimento.

La procedura per la richiesta di riabilitazione.

La procedura volta ad ottenere la riabilitazione può essere attivata una volta che sia avvenuta l'espiazione della pena principale e sia decorso il lasso di tempo richiesto dalla Legge. La domanda di riabilitazione è proposta dall'interessato al **Tribunale di Sorveglianza** territorialmente competente in relazione al proprio luogo di residenza, indicando i

presupposti richiesti dalla legge (il decorso del tempo, l'avvenuta buona condotta e l'avvenuto pagamento degli obblighi risarcitori nascenti da reato).

Può essere presentata direttamente dal condannato, **ma nel procedimento è indispensabile l'assistenza di un difensore.**

In ogni caso, è preferibile che il difensore assista il richiedente fin dalla proposizione della domanda **per meglio documentare il percorso di buona condotta fino a quel momento effettuato dall'interessato.**

È opportuno, infatti, che il richiedente produca tutta la documentazione idonea a provare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della riabilitazione come ad esempio:

- l'estratto della sentenza irrevocabile;
- il certificato di espiazione pena in caso di carcerazione;
- il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia;
- il certificato del casellario giudiziale (tutti documenti, questi, che potranno anche essere acquisiti di ufficio);
- la prova dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa o la dichiarazione liberatoria della parte lesa di non aver nulla a pretendere;
- tutta la documentazione relativa ad un eventuale percorso lavorativo e di studio effettuato dal riabilitando dopo la condanna.

È opportuno allegare all'istanza anche prova dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (restituzioni, risarcimento del danno, pagamento spese processuali), perché ciò depone positivamente per l'inesistenza della causa ostativa di cui si è detto e, anzi, per la sussistenza di una condotta di rispetto della convivenza sociale.

In ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza acquisisce d'ufficio la documentazione ritenuta necessaria.

Al termine dell'istruttoria – che è a cura del Tribunale di Sorveglianza – **viene fissata udienza di trattazione**, di cui viene dato avviso all'interessato e, laddove già nominato, al difensore; per l'udienza è obbligatoria l'assistenza del difensore (in assenza di quello di fiducia ne verrà nominato uno di ufficio).

Il procedimento avviene in camera di consiglio sulla base della documentazione prodotta (fino a cinque giorni prima dell'udienza) ed acquisita e l'udienza avviene alla presenza del difensore, del Procuratore Generale (ovvero l'Accusa Pubblica) e del richiedente che, se lo desidera e lo ritiene opportuno, sarà sentito personalmente.

In caso di esito sfavorevole, la decisione (ordinanza) può essere impugnata con ricorso in Cassazione. Nel caso in cui l'ordinanza sfavorevole – pronunciata per difetto di prova di buona condotta – diventi irrevocabile, è possibile presentare una nuova istanza, dopo due anni dalla decisione irrevocabile.

Quando il Tribunale di Sorveglianza concede la riabilitazione, il provvedimento è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso e nel casellario giudiziale. Se con la condanna vi è stata sospensione del diritto elettorale, del provvedimento di riabilitazione deve essere data comunicazione all'ufficio elettorale del Comune nelle cui liste elettorali si trova iscritta la persona alla quale il provvedimento si riferisce e cioè al Comune di residenza o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Il Tribunale di Sorveglianza revoca di diritto l'ordinanza che ha disposto la riabilitazione quando il condannato abbia commesso, **entro sette anni** dalla riabilitazione, un delitto non colposo per il quale è inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, o più grave. Effetto della revoca della riabilitazione è quello di fare rivivere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.

Il provvedimento che revoca la riabilitazione viene comunicato al casellario giudiziale per essere annotato.

(Tratto da: www.sitodellalla.it)

Normativa di riferimento

Art. 179 cp

Condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni ⁽¹⁾ dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni ⁽²⁾ se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è ⁽³⁾ di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. ⁽⁴⁾

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

(1) Le parole: “*cinque anni*” sono state così sostituite dalle attuali: “*almeno tre anni*” dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145

(2) Le parole. “*dieci anni*” sono state così sostituite dalle attuali: “*almeno otto anni*” dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145

(3) Le parole: “*parimenti*” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145

(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145

Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1 in Altalex Massimario.

Condanna penale, riabilitazione, fatti successivi, rigetto, domanda, esclusione

Cassazione penale , sez. I, sentenza 27.01.2012 n° 3346

Le denunce inerenti fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione.

(*) Riferimenti normativi: [art. 179 c.p.](#)

(Fonte: [Massimario.it - 17/2012](#))

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 20 ottobre 2011 – 27 gennaio 2012, n. 3346

(*Presidente Bardovagni – Relatore Carta*)

Rileva in fatto

1.- Con ordinanza pronunciata il 25 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Trento respingeva la richiesta concessione della riabilitazione proposta da M. A. con riguardo alla sentenza di condanna 3.10.2003 della Corte di appello di Trento.

Riteneva il tribunale che l'istante nel periodo successivo all'estinzione della pena non avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta a cagione di due o tre litigi con un condomino, un episodio di minaccia nei confronti del medesimo condomino sfociato in una denuncia-querela poi rimessa. La mancata prova dell'avvenuto pagamento delle spese di remissione di detta querela.

2.- Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente il difensore di M. A. il quale deduce:

a) inosservanza dell'articolo 525, comma 2. C.p.p. per essere stata assunta la decisione da un collegio composto da persone fisiche diverse da quelle che avevano partecipato alla trattazione dell'udienza:

b) erronea applicazione dell'art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per avere il tribunale di sorveglianza fondato la decisione di rigetto invece che sulla condotta globalmente tenuta dal condannato nel periodo di riferimento su soli fatti per i quali era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, senza tener conto degli elementi positivi pure in ordinanza evidenziati e della circostanza che i fatti di minaccia oggetto della querela erano stati inquadrati anche dal giudice di merito nell'ambito di banali liti condominiali:

c) inosservanza dell'art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per aver fondato il rigetto dell'istanza di riabilitazione sull'asserito mancato pagamento delle spese processuali relative al procedimento definito con sentenza di non luogo a provvedere per il reato di minacce per intervenuta remissione di querela.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Enrico Delehay, con atto depositato il 25.2.2011, ha chiesto che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Osserva in diritto

1.- Va preliminarmente rilevata l'infondatezza del primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'articolo 525 c.p.p., dall'esame degli atti – consentito nel caso di specie stante la natura della censura attinente a dedotto errore *in procedendo* – risulta, infatti, che, essendo mutato il collegio rispetto all'udienza precedente a quella di decisione, fu nuovamente effettuata la relazione e le parti, senza richiedere rinnovazione alcuna, hanno rassegnato le rispettive conclusioni dinnanzi al nuovo collegio.

Ed invero secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio di immutabilità del giudice, che trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che in esso, poiché l'attività di raccolta del materiale probatorio ha luogo in modo semplificato, senza necessità di provvedimenti formali di ammissione e di lettura, possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti davanti al giudice in diversa composizione" (Cass. Sez. I, sent. 12.2.2009, n. 9006, Rv. 242891).

2.- Sono invece fondate, nei limiti di cui alle successive argomentazioni, le altre censure illustrate dal difensore ricorrente.

Secondo il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte di legittimità e condiviso dal Collegio, le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione (Cass. Sez. I, sent. 14.1.1992, n. 80, Rv. 189604; Cass. Sez. I, sent. 8.11.2005, n. 43435, Rv. 233271; Cass. Sez. I, sent. 24.10.2007, n. 46270, Rv.238486; Cass. Sez. I, sent. 18.3.2008, n. 14662, Rv. 239908; Cass. Sez. I, sent. 8.5.2009, n. 22374, Rv. 244131).

Nel caso di specie il tribunale di sorveglianza, pur dando atto che le informazioni sulla condotta dell'istante nel periodo in valutazione sono positive, fonda il suo giudizio negativo su alcuni episodi circoscritti temporalmente e connessi a dissidi condominiali dai quali, pur in mancanza di uno specifico accertamento giudiziale circa la veridicità e l'effettiva portata (il relativo procedimento è stato infatti concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela), desume l'attitudine del richiedente a turbolenti rapporti di vicinato e la conseguente mancanza di prove costanti di buona condotta.

Va in proposito sottolineato che per la prova della buona condotta è necessario che siano acquisiti indici certi di completata emenda – non in termini di giudizio basati su criteri di virtù sociale o canoni transeunti di moralità *latu sensu* intesa- nel percorso aperto dalla sanzione penale ed è, quindi, necessario che detti indici abbiano un significato univoco di recupero ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita. Se ciò è chiaro per l'efficacia "positiva" degli indici, uguale ordine logico deve essere seguito per la valutazione di pretesi indici "negativi" della buona condotta, non potendosi riconnettere a singoli ed isolati episodi di intemperanza -che non siano espressivi di una generale condotta di vita- valore sintomatico di non completamento dell'emenda.

Infine è sicuramente un dato del tutto neutro rispetto al giudizio sulla condotta del richiedente l'omessa prova del pagamento delle spese processuali conseguenti alla pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, posto che trattasi di procedimento diverso da quello per il quale la riabilitazione era stata domandata e in relazione al quale, peraltro, nessun onere di allegazione probatoria incombeva sull'istante.

3.- Per le ragioni sopra esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trento.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trento.